



16.12.2016

PARERE

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Relatore per parere: Karima Delli

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Una valutazione del quadro giuridico dell'Unione per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, effettuata nel 2013¹¹, ha evidenziato che il quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE è appropriato per raggiungere gli obiettivi principali dell'armonizzazione, del funzionamento efficace del mercato interno e della concorrenza equa e, pertanto, dovrebbe continuare ad applicarsi.

¹¹Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles" (SWD (2013) 466 final).

Emendamento

(3) Una valutazione del quadro giuridico dell'Unione per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, effettuata nel 2013¹¹, ha evidenziato che il quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE è appropriato per raggiungere gli obiettivi principali dell'armonizzazione, del funzionamento efficace del mercato interno e della concorrenza equa e, pertanto, dovrebbe continuare ad applicarsi. ***La concorrenza leale ha bisogno, tra l'altro, di una migliore armonizzazione delle norme di qualità per la conformità della produzione, di elevati livelli di uniformità delle prove tecnologiche, di tariffe simili e del rispetto dei principi di indipendenza e trasparenza lungo l'intera catena di verifica.***

¹¹Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles" (SWD (2013) 466 final).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il presente regolamento stabilisce le

AD\1112968IT.docx

Emendamento

(6) Il presente regolamento stabilisce le

3/52

PE587.469v03-00

norme e i principi armonizzati per l'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire **il funzionamento corretto del** mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e **di offrire** un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

norme e i principi armonizzati per l'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire **l'applicazione coerente di norme di alta qualità per verificare la conformità della produzione, consentendo al** mercato interno **di funzionare correttamente** a beneficio delle imprese e dei consumatori e **offrendo** un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il presente regolamento dovrebbe assicurare procedure di omologazione e di vigilanza del mercato affidabili, armonizzate e trasparenti negli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Si dovrebbe garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni in materia di omologazione rafforzando le disposizioni sulla conformità della produzione, **tra l'altro**, prevedendo audit periodici obbligatori dei metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti interessati e rafforzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo, sotto la responsabilità delle autorità di

(9) Si dovrebbe garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni in materia di omologazione rafforzando le disposizioni sulla conformità della produzione **fornendo un migliore accesso alle informazioni, stabilendo rigorosamente le tecniche di ottimizzazione durante le prove di laboratorio, prestando particolare attenzione al rischio di impianti di manipolazione illegali, il cui uso è vietato dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}**, prevedendo audit periodici obbligatori dei

omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato per garantire coerenza nella loro applicazione. I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente alla luce dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e la sorveglianza dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici.

metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti interessati e rafforzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo, sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato per garantire coerenza nella loro applicazione. I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente alla luce dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e la sorveglianza dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici.

1 bis **Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Gli attuali problemi riguardanti l'omologazione hanno messo in luce gravi carenze nei sistemi nazionali esistenti di vigilanza del mercato e di controllo delle omologazioni. Pertanto, al fine di rispondere immediatamente alle carenze così riscontrate, è necessario conferire alla Commissione il potere di assumere gli opportuni compiti di vigilanza.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *Tuttavia, al fine di garantire la trasparenza, l'indipendenza e l'efficienza del sistema di vigilanza nel lungo termine, è opportuno rivedere il quadro istituzionale della vigilanza del mercato e del controllo delle omologazioni. La Commissione dovrebbe esaminare tutte le opzioni possibili per migliorare il quadro istituzionale della vigilanza del mercato e del controllo delle omologazioni.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) *Nell'eseguire la sua revisione, la Commissione dovrebbe esaminare tutte le opzioni possibili per migliorare il quadro istituzionale di vigilanza del mercato e di controllo delle omologazioni e le modalità più adeguate per assicurare un livello elevato di competenze tecniche, l'armonizzazione dei*

controlli e una garanzia di indipendenza totale, allo scopo di garantire un funzionamento efficace del mercato interno a beneficio dei consumatori e delle imprese, nonché un livello elevato di protezione della salute pubblica e dell'ambiente. Inoltre, nel corso della sua revisione, la Commissione dovrebbe tenere conto delle eventuali raccomandazioni e conclusioni della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico del Parlamento europeo ("commissione EMIS").

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) veicoli prototipo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) veicoli progettati e costruiti per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

b) veicoli progettati e costruiti per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio, **dai servizi di gestione delle catastrofi** e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "vigilanza del mercato", le attività

2) "vigilanza del mercato", le attività

svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;

svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza, *l'ambiente* o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse, *tra cui i diritti dei consumatori*;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) "verifica della conformità in servizio", i test al banco di prova e le misurazioni su strada effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato, nell'ambito della vigilanza del mercato, per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, nonché parti e accessori, già autorizzati sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13) "autorità di vigilanza del mercato", l'autorità o le autorità nazionali preposte alla vigilanza del mercato nel territorio *dello* Stato membro;

13) "autorità di vigilanza del mercato", l'autorità o le autorità nazionali, *indipendenti dall'autorità di omologazione*, preposte alla vigilanza del mercato nel territorio *di un dato* Stato membro;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione

16) "immatricolazione",
l'autorizzazione amministrativa
permanente o temporanea all'entrata in
circolazione di un veicolo nel traffico
stradale, **compresa** l'identificazione del
veicolo e il rilascio di un numero di serie;

Emendamento

16) "immatricolazione",
l'autorizzazione amministrativa all'entrata
in circolazione di un veicolo nel traffico
stradale, **che comporta** l'identificazione del
veicolo e il rilascio **al medesimo** di un
numero di serie, **noto come numero di
immatricolazione, a titolo permanente o
temporaneo o per un breve periodo;**

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 46

Testo della Commissione

46) "informazioni sulla riparazione e la
manutenzione del veicolo", tutte le
informazioni richieste per la diagnosi, la
manutenzione, l'ispezione, il controllo
periodico, la riparazione, la
riprogrammazione o la reinizializzazione
del veicolo, nonché per il montaggio sul
veicolo di parti e accessori, **che sono
fornite dal costruttore ai propri
concessionari e riparatori autorizzati,**
compresi tutte le modifiche e i supplementi
successivi di tali informazioni;

Emendamento

46) "informazioni sulla riparazione e la
manutenzione del veicolo", tutte le
informazioni **che sono** richieste per la
diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il
controllo periodico, la riparazione, la
riprogrammazione o la reinizializzazione
del veicolo, nonché per il montaggio sul
veicolo di parti e accessori **e per il
sostegno diagnostico a distanza per i
veicoli,** compresi tutte le modifiche e i
supplementi successivi di tali informazioni;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**56 bis) "messa in sicurezza dei sistemi
elettronici", prendere le opportune misure**

all'avanguardia per proteggere da una manipolazione, un'interferenza o un uso improprio le centraline dei motori, i sistemi di infotainment, i componenti hardware e i relativi software, nonché i sistemi di trasferimento delle informazioni e dei dati all'interno dei veicoli e a partire dagli stessi;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 56 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

56 ter) "prototipi di veicoli", veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purché siano stati fabbricati specificamente a tal fine.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione di tali autorità.

1. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione di tali autorità *e garantiscono che le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza siano periodicamente sottoposte ad audit.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tale notifica include il nome di tali

Tale notifica include il nome di tali

autorità, il loro indirizzo (anche elettronico) e le loro competenze. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.

autorità, il loro indirizzo (anche elettronico) e le loro competenze *sottoposte ad audit*. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che entrano nel mercato, conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.

Emendamento

4. Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che entrano nel mercato, conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, *e mettono i relativi risultati a disposizione del pubblico gratuitamente e sul sito web della Commissione, entro un mese dalla conclusione delle prove in questione. Gli Stati membri possono decidere di effettuare attività congiunte di vigilanza del mercato per gli scopi di cui all'articolo 8.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, *possano avere il diritto di* accedere ai locali degli operatori economici e *di raccogliere* i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità.

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, *soltanto* qualora lo ritengano necessario e giustificato, *siano autorizzate ad* accedere ai locali degli operatori economici *nei rispettivi Stati membri e a definire* i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità. *Nei casi confermati di non conformità, gli Stati membri applicano misure che*

prevedono l'adozione di azioni correttive, quali richiami, richieste di riparazioni, compensazioni e l'imposizione di sanzioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno **quadriennale** e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri *e* alla Commissione. Lo Stato membro interessato mette una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico, in particolare il numero di omologazioni rilasciate e l'identità dei costruttori cui sono state rilasciate.

Emendamento

6. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione *e la qualità delle omologazioni rilasciate*. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno **triennale** e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri, alla Commissione *e, su richiesta, a terzi*. Lo Stato membro interessato mette una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico, in particolare il numero di omologazioni rilasciate *o respinte* e l'identità dei costruttori cui sono state rilasciate *e i tipi di veicoli*.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno **quadriennale** e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri *e* alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati.

Emendamento

7. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno **triennale** e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri, alla Commissione *e, su richiesta, a terzi*. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati, *in particolare il numero di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al presente regolamento, nonché l'identità dei relativi costruttori e i tipi di veicoli*.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Miglioramento della supervisione della vigilanza del mercato e del controllo delle omologazioni

La Commissione esamina tutte le opzioni possibili per migliorare il quadro istituzionale per la supervisione della vigilanza del mercato e per il controllo delle omologazioni, tra cui la fattibilità, i costi e gli eventuali vantaggi dell'istituzione di un'autorità europea indipendente di vigilanza del mercato e controllo delle omologazioni, e, se del caso, presenta entro il dicembre 2018 una proposta legislativa per aggiornare il quadro istituzionale conformemente agli articoli 90 bis e 90 ter.

In attesa della possibile istituzione di una struttura europea, la Commissione può utilizzare le risorse del Centro comune di ricerca (CCR) per eseguire prove, ispezioni e verifiche indipendenti della conformità ex post e mette a disposizione del pubblico i risultati di tali prove, ispezioni e verifiche.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tutte le autorità europee di omologazione interpretano e fanno applicare le prescrizioni del presente regolamento in modo uniforme e coerente per raggiungere lo stesso livello operativo ed evitare che siano applicate norme divergenti nell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se un'autorità di omologazione è informata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 52, paragrafo 4, o dell'articolo 54, essa prende tutte le misure necessarie per riesaminare l'omologazione rilasciata e, ***se del caso***, correggere o revocare l'omologazione in base alle motivazioni e alla gravità delle irregolarità dimostrate.

Emendamento

4. Se un'autorità di omologazione è informata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 52, paragrafo 4, o dell'articolo 54, essa prende tutte le misure necessarie per riesaminare l'omologazione rilasciata e ***per*** correggere o revocare l'omologazione, ***se del caso***, in base alle motivazioni e alla gravità delle irregolarità dimostrate, ***e comunica sistematicamente e senza indugio le azioni intraprese alla Commissione.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***La*** Commissione ***può*** adottare atti ***di esecuzione al fine di stabilire i*** criteri comuni per la designazione, la revisione e la valutazione delle autorità di omologazione a livello nazionale. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.***

Emendamento

5. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di*** adottare atti ***delegati conformemente all'articolo 88 che integrano il presente regolamento stabilendo*** criteri comuni per la designazione, la revisione e la valutazione delle autorità di omologazione a livello nazionale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ai requisiti di cui al presente regolamento nonché alla correttezza delle omologazioni. Detti controlli sono effettuati su scala adeguata, tramite controlli documentali e prove reali di guida nonché prove di laboratorio sulla base di campioni statisticamente rilevanti. Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, *dei* reclami e *di* altre informazioni.

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ai requisiti di cui al presente regolamento nonché alla correttezza delle omologazioni **e nel far ciò prestano attenzione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente**. Detti controlli sono effettuati su scala adeguata, tramite controlli documentali e prove reali di guida nonché prove di laboratorio sulla base di campioni statisticamente rilevanti **che rispecchiano il numero di veicoli nello Stato membro in questione**. Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, **compresi i reclami, la popolarità dei modelli di veicoli e delle loro parti, i risultati delle prove effettuate da terzi, le nuove tecnologie sul mercato, le relazioni derivanti dai controlli tecnici periodici** e altre informazioni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se sono designati servizi tecnici ai fini del presente articolo, le autorità di vigilanza del mercato assicurano il ricorso a un servizio tecnico diverso da quello che ha eseguito le prove relative alla omologazione originaria.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità di vigilanza del mercato chiedono agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.

Emendamento

2. Le autorità di vigilanza del mercato chiedono agli operatori economici di mettere a disposizione **senza indugio tutta** la documentazione e **tutte** le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Quando un'autorità di vigilanza del mercato richiede maggiori informazioni riguardo a un costruttore che non ha ottenuto l'omologazione per un veicolo nel suo territorio, per tali informazioni si rivolge all'autorità di vigilanza del mercato nello Stato membro in cui l'omologazione per il veicolo in questione è stata rilasciata. Quest'ultima autorità di vigilanza del mercato è responsabile di centralizzare tutte le domande e funge da punto di contatto del costruttore.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel loro territorio, entro **un termine adeguato**, dei pericoli rilevati in relazione ad un veicolo, un sistema, un componente e un'entità tecnica, al fine di

Emendamento

4. Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel loro territorio, entro **30 giorni**, dei pericoli rilevati in relazione ad un veicolo, un sistema, un componente e un'entità tecnica, al fine di prevenire o

prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni.

ridurre il rischio di infortunio o di altri danni.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato assicurano l'applicazione uniforme del presente regolamento al fine di garantire certezza ai costruttori.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro può prendere provvedimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza ove necessario per proteggere i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo ***di informazione*** di cui all'articolo 9, paragrafo 3, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione ***europea***.

6. Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. ***In particolare, per quanto concerne le modalità amministrative, tecniche e finanziarie, agiscono in modo pienamente indipendente e sono rigorosamente separate dalle autorità di omologazione, dai servizi tecnici e dai costruttori.*** Esse rispettano la riservatezza ove necessario per proteggere i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di ***fornire informazioni*** di

cui all'articolo 9, paragrafo 3, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno **quadriennale** e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende **pubblica** una sintesi dei risultati.

Emendamento

7. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno **biennale** e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri, alla Commissione, **al forum di cui all'articolo 10 e, su richiesta, a terzi. Nel corso della revisione, gli Stati membri prestano particolare attenzione al livello di indipendenza mostrato dalle autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle loro attività e al livello tecnologico delle prove eseguite.** Lo Stato membro interessato rende **facilmente accessibile** una sintesi dei risultati, **in particolare per quanto riguarda il numero di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche che sono stati riscontrati come non conformi al presente regolamento, insieme all'identità dei relativi produttori.**

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con la Commissione, i risultati di tali attività. Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del

Emendamento

8. Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con la Commissione, i risultati di tali attività. **A tal fine le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri possono condividere i**

lavoro e sulle specializzazioni.

risultati delle prove e le relative relazioni mediante il sistema d'informazione del mercato interno (IMI). Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del lavoro e sulle specializzazioni.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. La Commissione *può adottare* atti *di esecuzione al fine di definire* i criteri *per stabilire* l'entità, la portata e la frequenza con cui devono essere effettuati i controlli di verifica della conformità dei campioni prelevati di cui al paragrafo 1. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

Emendamento

10. La Commissione *adotta* atti *delegati conformemente all'articolo 88 che integrano il presente regolamento definendo* i criteri *sull'*entità, la portata e la frequenza con cui devono essere effettuati i controlli di verifica della conformità dei campioni prelevati di cui al paragrafo 1.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, *su scala adeguata*, di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile, e di assicurare la correttezza delle omologazioni.

Emendamento

La Commissione organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, *conformemente all'articolo 8, paragrafo 1*, di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile, e di assicurare la correttezza delle omologazioni. *Se tali prove e ispezioni sono eseguite da un servizio tecnico, non possono essere eseguite dallo stesso servizio tecnico che effettuava in genere le prove di*

omologazione originarie.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le prove e le ispezioni organizzate ed effettuate, o commissionate, dalla Commissione si concentrano sulla conformità in servizio dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche. La Commissione basa le sue prove e ispezioni sui principi della valutazione dei rischi e utilizza le informazioni ottenute da studi indipendenti di terzi.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali prove e ispezioni possono essere svolte sui veicoli nuovi forniti dai costruttori o dall'operatore economico, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.

Tali prove e ispezioni possono essere svolte su veicoli, **componenti e entità tecniche** nuovi forniti dai costruttori o dall'operatore economico, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Possono essere svolte anche su veicoli immatricolati, d'accordo con il titolare dell'immatricolazione del veicolo.

Possono essere svolte anche su veicoli immatricolati, d'accordo con il titolare dell'immatricolazione del veicolo. **In tali casi sono effettuate tutte le prove considerate necessarie, senza limitarsi obbligatoriamente alle prove già effettuate**

per la procedura di omologazione iniziale. L'autorità nazionale competente dell'esecuzione di tali prove deve essere necessariamente diversa dall'autorità che ha effettuato le prove per l'omologazione iniziale.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I costruttori titolari di omologazioni o gli operatori economici forniscono, su richiesta, alla Commissione un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche disponibili per l'immissione sul mercato in forza *di tale* omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono forniti per essere sottoposti a prova dove, quando e per il periodo richiesti dalla Commissione.

Emendamento

2. I costruttori titolari di omologazioni o gli *altri* operatori economici forniscono, su richiesta, alla Commissione un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche disponibili per l'immissione sul mercato in forza *dell'*omologazione *in questione*. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono forniti per essere sottoposti a prova dove, quando e per il periodo richiesti dalla Commissione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I costruttori di veicoli *rendono pubblici* i dati necessari ai fini delle prove di verifica della conformità da parte di *terzi*. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere *resi pubblici* e le condizioni *di tale pubblicazione*, fatta salva la tutela dei segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la

Emendamento

4. I costruttori di veicoli *forniscono tutti* i dati necessari ai fini delle prove di verifica della conformità da parte *delle autorità di vigilanza del mercato e della Commissione*. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere *forniti* e le *relative* condizioni, fatta salva la tutela dei segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati

procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Se la Commissione stabilisce che i veicoli sottoposti a prova o a ispezione non soddisfano le prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati errati, a norma dell'articolo 54, paragrafo 8, essa chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere i veicoli conformi a tali prescrizioni oppure adotta misure restrittive e chiede all'operatore economico di ritirare i veicoli interessati dal mercato o di richiamarli entro un periodo ragionevole, in funzione della gravità della non conformità accertata.

Emendamento

Se la Commissione stabilisce che i veicoli, ***i componenti e le entità tecniche*** sottoposti a prova o a ispezione non soddisfano le prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati errati, a norma dell'articolo 54, paragrafo 8, essa chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere i veicoli, ***i componenti e le entità tecniche*** conformi a tali prescrizioni oppure adotta misure restrittive e chiede all'operatore economico di ritirare i veicoli, ***i componenti e le entità tecniche*** interessati dal mercato o di richiamarli entro un periodo ragionevole, in funzione della gravità della non conformità accertata.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione pubblica un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da essa effettuate.

Emendamento

La Commissione pubblica ***entro tre mesi*** un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da essa effettuate.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce *e* presiede un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione ("il forum").

Emendamento

La Commissione istituisce, presiede *e controlla* un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione ("il forum").

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il forum è composto da membri nominati dagli Stati membri.

Emendamento

Il forum è composto da membri nominati dagli Stati membri *e dal Parlamento europeo*.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le sue funzioni di *consulenza* comprendono, tra l'altro, la promozione delle buone pratiche, lo scambio di informazioni sui problemi di applicazione, la cooperazione, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni, la valutazione di progetti di applicazione armonizzati, *le* ammende e *le* ispezioni congiunte.

Emendamento

Le sue funzioni di *coordinamento* comprendono, tra l'altro, la promozione delle buone pratiche, lo scambio di informazioni sui problemi di applicazione, la cooperazione, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni, la valutazione di progetti di applicazione armonizzati, *l'imposizione di* ammende e *l'esecuzione di* ispezioni congiunte.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *La Commissione, in veste di presidente, istituisce una banca dati pubblica online per lo scambio di informazioni relative alle omologazioni UE tra autorità di omologazione, autorità di vigilanza del mercato, la Commissione e terzi. La Commissione vigila sul funzionamento del portale, in particolare sul mantenimento della banca dati delle omologazioni, anche per quanto concerne i suoi aggiornamenti periodici, il coordinamento delle informazioni immesse con le autorità competenti, la sicurezza e la riservatezza dei dati, tenendo conto della tutela dei segreti commerciali.*

Le informazioni conservate nella banca dati si basano su quelle fornite dalle autorità nazionali di omologazione conformemente all'articolo 25.

La Commissione fornisce uno strumento per caricare i risultati delle prove, le relazioni riguardanti eventuali difetti e i reclami presentati da terzi indipendenti per quanto concerne le prestazioni di veicoli, sistemi, componenti e altre entità tecniche. Le informazioni e i dati presentati sono chiaramente distinti dalle informazioni fornite dalle autorità nazionali. Le informazioni presentate dai terzi indipendenti sono utilizzate dal forum nell'ambito delle sue competenze.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. *Il forum esamina i risultati delle prove sulle emissioni reali di guida di cui all'articolo 7 fino all'entrata in vigore dei fattori di conformità nel settembre 2017.*

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *Il forum ha la facoltà di effettuare audit congiunti delle autorità nazionali di omologazione per verificare che attuino in modo coerente le prescrizioni del presente regolamento e che esercitano in modo indipendente e rigoroso le loro funzioni. Tali audit comprendono una verifica delle procedure nazionali di omologazione istituite, un controllo a campione casuale delle omologazioni rilasciate e una visita in loco presso un servizio tecnico sotto la responsabilità dell'autorità valutata. La Commissione può partecipare all'audit e decide se desidera partecipare sulla base di una valutazione dei rischi.*

Se l'audit dimostra che l'autorità interessata non ha rispettato una delle prescrizioni del presente regolamento, il forum ne informa immediatamente gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 88 per stabilire la composizione, la procedura di nomina, i compiti dettagliati, i metodi di lavoro e il regolamento interno del forum.*

3. *La Commissione stabilisce la composizione, la procedura di nomina, i compiti dettagliati, i metodi di lavoro e il regolamento interno del forum.*

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 88 che integrano il presente regolamento stabilendo i criteri in base ai quali sono valutate le domande di deroga al divieto di utilizzare impianti di manipolazione del controllo delle emissioni di un veicolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, e le condizioni alle quali tali domande possono essere approvate o respinte.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *I costruttori garantiscono la sicurezza dei sistemi elettronici di bordo. Per ogni domanda di omologazione di un nuovo veicolo o di una sua estensione e per ogni domanda di omologazione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche montati su veicoli di tale tipo, il costruttore presenta all'autorità di omologazione una descrizione dettagliata dei dispositivi antimanipolazione.*

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 a integrazione del presente regolamento*

stabilendo le disposizioni dettagliate atte a garantire la protezione dei sistemi elettronici contro la manipolazione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi dei costruttori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori non conformi o che presentano un **grave rischio**

Emendamento

Obblighi dei costruttori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori non conformi o che presentano un **rischio per l'ambiente, la salute e la sicurezza**

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) avere accesso alla documentazione informativa di cui all'articolo 22 e al certificato di conformità di cui all'articolo 34, in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;

Emendamento

a) avere accesso alla documentazione informativa di cui all'articolo 22 e al certificato di conformità di cui all'articolo 34, in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione **e delle autorità di vigilanza del mercato** per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) fornire a un'autorità di

Emendamento

b) fornire a un'autorità di

omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica;

omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, **compresi le specifiche tecniche in sede di omologazione e l'accesso a software e algoritmi come richiesto;**

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi dei distributori in caso di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi o in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori che presentano un **grave** rischio

Emendamento

Obblighi dei distributori in caso di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi o in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori che presentano un rischio **per l'ambiente, la salute e la sicurezza**

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Il distributore che** ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento informa il costruttore **o** l'importatore per garantire che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1, siano prese le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.

Emendamento

2. **Se un distributore** ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento informa **la Commissione, il costruttore, l'importatore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato** per garantire che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1, siano prese le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa.

Emendamento

4. L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa.

Comprende altresì una verifica secondo cui le prestazioni dei sistemi che sono stati omologati separatamente sono ancora conformi a tali omologazioni quando vengono montati su un veicolo completo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti;

Emendamento

b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti, ***comprese tutte le strategie di gestione del motore adottate in diverse condizioni d'uso;***

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software e agli

Emendamento

L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software e agli

algoritmi del veicolo.

algoritmi del veicolo. ***Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8 e della verifica della conformità di cui all'articolo 9, le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione hanno accesso al software e agli algoritmi del veicolo.***

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso riguarda l'hardware e il software relativi alla sicurezza e all'ambiente, compresi gli algoritmi per i sistemi e i sottosistemi del veicolo necessari per la verifica e l'omologazione. Lo stato del software è identificato in modo tale da poter individuare immediatamente qualsiasi modifica.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro un mese dal rilascio o dalla modifica della scheda di omologazione UE, l'autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, compresi i verbali di prova di cui all'articolo 23, per ogni tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che ha omologato. Tale copia è inviata mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.

1. Entro un mese dal rilascio o dalla modifica della scheda di omologazione UE, l'autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati ***di cui agli allegati I e III***, compresi i verbali di prova di cui all'articolo 23, per ogni tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che ha omologato. ***Gli allegati contengono almeno i dati relativi agli elementi seguenti:***

- ***massa/pesi del veicolo di prova;***

- *temperatura di prova;*
- *coefficienti della resistenza all'avanzamento su strada;*
- *apparecchi non essenziali utilizzati durante la prova (sistemi di controllo del clima, sistemi audio e di comunicazione ecc.);*
- *dati particolareggiati degli pneumatici (modello, dimensioni, pressione);*
- *punti di cambio di marcia specifici del veicolo;*
- *modalità di guida selezionata durante la prova;*
- *resistenza aerodinamica;*
- *resistenza al rotolamento del veicolo di prova;*
- *servizi tecnici utilizzati in ogni fase.*

Tale copia è inviata mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta di un'autorità di omologazione di un altro Stato membro o della Commissione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE le invia, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, tramite un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.

Emendamento

3. Su richiesta di un'autorità di omologazione di un altro Stato membro o della Commissione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE le invia, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati ***descritti negli allegati I e III. Gli allegati contengono almeno i dati relativi agli elementi seguenti:***

- *massa/pesi del veicolo di prova;*
- *temperatura di prova;*

- *coefficienti della resistenza all'avanzamento su strada;*
- *apparecchi non essenziali utilizzati durante la prova (sistemi di controllo del clima, sistemi audio e di comunicazione ecc.);*
- *dati particolareggiati degli pneumatici (modello, dimensioni, pressione);*
- *punti di cambio di marcia specifici del veicolo;*
- *modalità di guida selezionata durante la prova;*
- *resistenza aerodinamica;*
- *resistenza al rotolamento del veicolo di prova;*
- *servizi tecnici utilizzati in ogni fase.*

Tale copia è inviata tramite un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se un'autorità di omologazione rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi della sua decisione.

Emendamento

4. Se un'autorità di omologazione rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi della sua decisione. ***L'autorità di omologazione include nella sua decisione motivata tutti i risultati delle prove, compresi almeno i dati relativi agli elementi seguenti:***

- *massa/pesi del veicolo di prova;*
- *temperatura di prova;*
- *coefficienti della resistenza all'avanzamento su strada;*

- *apparecchi non essenziali utilizzati durante la prova (sistemi di controllo del clima, sistemi audio e di comunicazione ecc.);*
- *dati particolareggiati degli pneumatici (modello, dimensioni, pressione);*
- *punti di cambio di marcia specifici del veicolo;*
- *modalità di guida selezionata durante la prova;*
- *resistenza aerodinamica;*
- *resistenza al rotolamento del veicolo di prova;*
- *servizi tecnici utilizzati in ogni fase.*

La sua decisione motivata è inviata mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'autorità di omologazione aggiorna, senza indebito ritardo, la banca dati pubblica online di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, quando viene rilasciata o revocata una nuova omologazione e ogni volta che si riscontra una non conformità al presente regolamento o si adottano eventuali azioni correttive. L'autorità di omologazione include nell'aggiornamento i dati di cui al paragrafo 1 o 3.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione **dell'autorità di omologazione** i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.

Emendamento

2. Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione **del servizio tecnico** i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le prove prescritte sono eseguite su veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare.

Emendamento

3. Le prove prescritte sono eseguite su veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare. ***Quando si eseguono prove relative all'omologazione di un veicolo intero, le autorità garantiscono che i veicoli selezionati per le prove non siano tali da condurre a risultati che divergono sistematicamente dalle prestazioni di tali veicoli quando sono fatti operare nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste in caso di funzionamento e uso normale.***

Emendamento 71

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di omologazione di un veicolo intero, le autorità garantiscono che i veicoli selezionati per le prove non siano tali da condurre a risultati che divergono sistematicamente dalle prestazioni di tali veicoli quando sono fatti operare nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste in caso di

funzionamento e uso normale.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Nell'effettuare le prove di verifica a norma dei paragrafi 2 e 4, l'autorità di omologazione designa un servizio tecnico diverso da quello impiegato durante le prove dell'omologazione originaria.*

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Struttura tariffaria nazionale per i costi di omologazione e di vigilanza del mercato

Finanziamento per i costi di omologazione e di vigilanza del mercato

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri **istituiscono una struttura tariffaria nazionale** per coprire i costi delle attività di omologazione e di vigilanza del mercato nonché delle prove di omologazione e delle prove e delle ispezioni di conformità della produzione svolte dai servizi tecnici da essi designati.

1. Gli Stati membri **garantiscono che non sussistano conflitti d'interesse, sovrapposizioni di funzioni o legami commerciali tra le autorità nazionali di omologazione o di vigilanza del mercato, i servizi tecnici e i costruttori. A tal fine stabiliscono disposizioni di finanziamento indipendenti e trasparenti** per coprire i costi delle attività di omologazione e di vigilanza del mercato nonché delle prove di omologazione e delle prove e delle ispezioni di conformità della produzione svolte dai servizi tecnici da essi designati.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Tali** tariffe **nazionali** sono pagate dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione nello Stato membro interessato. Le tariffe non sono riscosse direttamente dai servizi tecnici.

Emendamento

2. **Le** tariffe sono pagate dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione nello Stato membro interessato. Le tariffe non sono riscosse direttamente dai servizi tecnici.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono altresì prevedere che ai fabbricanti siano applicate tariffe amministrative in linea con il numero di veicoli venduti ogni anno nel mercato dell'Unione. Tali tariffe sono destinate a finanziare le prove di omologazione dei servizi tecnici e le attività di sorveglianza del mercato conformemente all'articolo 8.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro il 2020 la Commissione valuta le disposizioni in materia di finanziamento degli Stati membri. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione esamina le possibilità volte a istituire una struttura tariffaria a livello di Unione per coprire i costi delle attività di omologazione e di vigilanza del mercato, onde disporre di una struttura tariffaria coerente in tutta l'Unione. La

Commissione esamina altresì l'eventuale introduzione di un'imposta in materia di registrazione (vale a dire, per la vendita di autoveicoli nuovi), attraverso la quale potrebbero essere finanziate le prove attuate su ampia scala.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l'esito di tale valutazione e presenta, se del caso, una proposta legislativa.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le omologazioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche sono rilasciate per un periodo limitato di **5** anni, senza possibilità di proroga. La data di scadenza è indicata nella scheda di omologazione. Alla data di scadenza riportata sulla scheda di omologazione, l'omologazione può essere **rinnovata** su domanda del costruttore e solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica soddisfa tutte le prescrizioni degli atti normativi pertinenti relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche nuovi di tale tipo.

Emendamento

1. Le omologazioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche sono rilasciate per un periodo limitato di **otto** anni, senza possibilità di proroga. La data di scadenza è indicata nella scheda di omologazione. Alla data di scadenza riportata sulla scheda di omologazione, l'omologazione può essere **rilasciata nuovamente senza controlli**, su domanda del costruttore, e solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato **che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica interessati non hanno subito modifiche e** che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica soddisfa tutte le prescrizioni degli atti normativi pertinenti relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche nuovi di tale tipo.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le persone autorizzate a firmare i

Emendamento

4. Le persone autorizzate a firmare i

certificati di conformità sono dipendenti del costruttore e debitamente autorizzate a impegnare *pienamente* la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo o la conformità della produzione dello stesso.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

certificati di conformità sono dipendenti del costruttore e debitamente autorizzate a impegnare la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo o la conformità della produzione dello stesso.

Emendamento

6 bis. *Se sono soddisfatte le condizioni necessarie per l'accesso armonizzato delle parti interessate ai dati, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 88 a integrazione del presente regolamento per consentire la completa sostituzione del certificato di conformità in formato cartaceo con il certificato di conformità in formato elettronico.*

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri che hanno preso provvedimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 8 del presente regolamento oppure che hanno sufficienti motivi per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio *grave* per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, ne informano immediatamente l'autorità di omologazione

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri che hanno preso provvedimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 8 del presente regolamento oppure che hanno sufficienti motivi per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio per *l'ambiente*, la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, ne informano immediatamente l'autorità di omologazione

che ha rilasciato l'omologazione.

che ha rilasciato l'omologazione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità di omologazione di cui al paragrafo 1 effettua una valutazione in merito al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati collaborano pienamente con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

Emendamento

L'autorità di omologazione di cui al paragrafo 1 effettua una valutazione in merito al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati collaborano pienamente con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato **e consentono loro di accedere senza indugio a qualsiasi informazione necessaria.**

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi che costituiscono un grave rischio per **la sicurezza o gravemente nocivi per la salute e l'ambiente**

Emendamento

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi che costituiscono un grave rischio per **l'ambiente** o la salute e **la sicurezza**

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Se uno Stato membro, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, rileva che determinati veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, seppur conformi alle prescrizioni

Emendamento

Se uno Stato membro, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, rileva che determinati veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, seppur conformi alle prescrizioni

applicabili o correttamente marcati, presentano un grave rischio per la sicurezza ***o sono potenzialmente in grado di danneggiare seriamente*** l'ambiente o la ***sanità pubblica***, impone all'operatore economico interessato di adottare tutti gli opportuni provvedimenti correttivi per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica interessati, all'atto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione, non presentino più tale rischio, oppure di adottare misure restrittive per ***ritirare dal mercato il*** veicolo, ***il*** sistema, ***il*** componente o ***l'entità*** tecnica o ***per richiamarli*** entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro ***può rifiutare*** l'immatricolazione di tali veicoli finché l'operatore economico non abbia adottato tutti gli opportuni provvedimenti correttivi.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non siano conformi al tipo omologato, non siano conformi al presente regolamento o siano stati omologati sulla base di dati inesatti, le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato o la Commissione

applicabili o correttamente marcati, presentano un grave rischio per la sicurezza, l'ambiente o la ***salute***, impone all'operatore economico interessato di adottare tutti gli opportuni provvedimenti correttivi per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica interessati, all'atto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione, non presentino più tale rischio, oppure di adottare misure restrittive per ***prescrivere il ritiro del*** veicolo, ***del*** sistema, ***del*** componente o ***dell'entità*** tecnica ***dal mercato*** o ***il loro richiamo*** entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio.

Emendamento

Lo Stato membro ***rifiuta*** l'immatricolazione di tali veicoli finché l'operatore economico non abbia adottato tutti gli opportuni provvedimenti correttivi.

Emendamento

1. Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non siano conformi al tipo omologato, non siano conformi al presente regolamento o siano stati omologati sulla base di dati inesatti, le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato o la Commissione

possono adottare le necessarie misure restrittive in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi oppure di ***ritirarli*** da tale mercato o di ***richiamarli***, compresa la revoca dell'omologazione da parte dell'autorità di omologazione che aveva rilasciato l'omologazione UE, fino a quando l'operatore economico interessato non avrà preso tutte le misure correttive idonee a garantire che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche siano rimessi in conformità.

adottano le necessarie misure restrittive in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi oppure di ***prescrivere il loro ritiro*** da tale mercato o ***il loro richiamo***, compresa la revoca dell'omologazione da parte dell'autorità di omologazione che aveva rilasciato l'omologazione UE, fino a quando l'operatore economico interessato non avrà preso tutte le misure correttive idonee a garantire che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche ***in questione*** siano rimessi in conformità.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora un'autorità di omologazione o un'autorità di vigilanza del mercato riscontri che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non sono conformi al presente regolamento o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti oppure che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, ***può adottare*** tutte le misure restrittive opportune in conformità all'articolo 53, paragrafo 1.

Emendamento

1. Qualora un'autorità di omologazione o un'autorità di vigilanza del mercato riscontri che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non sono conformi al presente regolamento o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti oppure che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, ***adotta*** tutte le misure restrittive opportune in conformità all'articolo 53, paragrafo 1.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 64 bis

Informazioni destinate agli organismi di controllo tecnico, riparazione e manutenzione

Onde garantire che le emissioni restino costanti lungo tutto il ciclo di vita di un veicolo, è necessario che le prove di controllo sui veicoli siano effettuate in varie fasi del loro ciclo di vita, in particolare in occasione dei controlli tecnici. A tal fine è necessario che gli operatori indipendenti, compresi i centri di controllo tecnico, abbiano accesso a informazioni adeguate dei fabbricanti e a strumenti di misurazione equivalenti a quelli utilizzati per l'omologazione.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori indipendenti ottengono l'accesso contemporaneamente e agli stessi contenuti rispetto ai costruttori e ai loro concessionari nel quadro delle disposizioni relative al sostegno diagnostico a distanza. Tuttavia, gli operatori indipendenti non possono conservare i dati e le informazioni cui hanno avuto accesso e sono tenuti a cancellare immediatamente tali dati e informazioni dopo la fornitura del sostegno diagnostico a distanza.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 a modifica del presente regolamento istituendo l'allegato XVIIIA per far fronte agli sviluppi tecnologici nel settore dello scambio di dati digitali utilizzando una rete geografica senza fili, onde garantire un accesso diretto e continuo ai dati del veicolo e alle risorse per gli operatori indipendenti nonché la neutralità della concorrenza mediante progetto tecnico.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli operatori hanno la facoltà, autonomamente o tramite un'associazione, di presentare un reclamo alla propria autorità nazionale, la quale, entro tre mesi, svolge indagini sul reclamo e verifica la conformità del veicolo interessato.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, di seguito denominata l'"autorità di omologazione", è responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici, compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi

1. L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, di seguito denominata l'"autorità di omologazione", è responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici, compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi

tecnici.

tecnici. *Gli Stati membri possono delegare il compito di valutare e monitorare tali servizi tecnici, o i subappaltatori o le affiliate di tali servizi tecnici, a un organismo nazionale di accreditamento.*

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'attività di un'autorità di omologazione può essere sospesa, temporaneamente o in modo permanente, da parte della Commissione qualora l'autorità di omologazione abbia commesso una grave inadempienza nell'ottemperare alle proprie responsabilità.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri elaborano il programma annuale delle valutazioni inter pares, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità di omologazione valutatrici e valutate, e lo trasmette alla Commissione.

Il forum istituito attraverso l'articolo 10 elabora un programma di lavoro delle valutazioni inter pares, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità di omologazione valutatrici e valutate. La frequenza della valutazione inter pares e la composizione delle équipes preposte alla valutazione dell'autorità di omologazione possono variare in funzione del numero delle omologazioni delle categorie di veicoli o dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche effettuate dall'autorità valutata nel singolo Stato membro interessato.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione

La valutazione inter pares comprende una visita in loco presso un servizio tecnico di cui l'autorità valutata è responsabile. La Commissione può partecipare alla valutazione *e decidere in merito alla sua partecipazione* sulla base *di un'analisi* della valutazione dei rischi.

Emendamento

La valutazione inter pares comprende una *verifica delle procedure di omologazione e dell'attuazione corretta delle prescrizioni del presente regolamento, un controllo a campione aleatorio delle omologazioni rilasciate e una* visita in loco presso un servizio tecnico di cui l'autorità valutata è responsabile. La Commissione può partecipare alla valutazione *inter pares e decide se desidera partecipare* sulla base della valutazione dei rischi.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 8 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di omologazione sono incoraggiate a essere accreditate in conformità della norma EN ISO.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) categoria B: supervisione delle prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso *il costruttore o presso* terzi;

b) categoria B: supervisione delle prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso terzi; *questa categoria di prove è soggetta ad una deroga. Le prove di categoria B non sono consentite in caso di omologazione dell'intero veicolo;*

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 2

2. *Un servizio tecnico interno soddisfa le seguenti prescrizioni:*

soppresso

a) *è stato accreditato da un organismo di accreditamento nazionale quale definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 e in conformità all'allegato V, appendici 1 e 2, del presente regolamento;*

b) *è identificabile, al pari del relativo personale, per quanto concerne l'organizzazione e dispone, all'interno dell'impresa del costruttore di cui fa parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l'imparzialità all'organismo di accreditamento nazionale pertinente;*

c) *né il servizio tecnico interno né il suo personale sono impegnati in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza o la loro integrità a svolgere le attività per le quali sono stati designati;*

d) *fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa del costruttore di cui fa parte.*

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 2

Entro due mesi dal completamento della valutazione del servizio tecnico, gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a tali attività di controllo. Le relazioni contengono una sintesi della valutazione, che è resa accessibile al pubblico.

Entro due mesi dal completamento della valutazione del servizio tecnico, gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a tali attività di controllo *senza che questo comporti un aumento degli oneri in termini di amministrazione o di risorse umane*. Le relazioni contengono una sintesi *completa* della valutazione, che è resa accessibile al pubblico.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione indaga su tutti i casi in cui vengano portate alla sua attenzione perplessità in merito alla competenza di un servizio tecnico o alla conformità costante di un servizio tecnico alle prescrizioni e alle responsabilità di cui è investito a norma del presente regolamento. Essa può inoltre avviare tali indagini di propria iniziativa.

Emendamento

La Commissione, ***operando di concerto con l'autorità di omologazione dello Stato membro interessato***, indaga su tutti i casi in cui vengano portate alla sua attenzione perplessità in merito alla competenza di un servizio tecnico o alla conformità costante di un servizio tecnico alle prescrizioni e alle responsabilità di cui è investito a norma del presente regolamento. Essa può inoltre avviare tali indagini di propria iniziativa.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 81– paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'ambito dell'indagine di cui al paragrafo 1, la Commissione ***consulta*** l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico. L'autorità di omologazione di tale Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alla performance e alla conformità ai requisiti concernenti l'indipendenza e la competenza ***del servizio tecnico in questione***.

Emendamento

2. Nell'ambito dell'indagine di cui al paragrafo 1, la Commissione ***coopera con*** l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico. L'autorità di omologazione di tale Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alla performance ***del servizio tecnico in questione*** e alla ***sua*** conformità ai requisiti concernenti l'indipendenza e la competenza.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riscuotono diritti sui servizi tecnici che presentano domanda di designazione, stabiliti nel loro territorio,

Emendamento

1. Gli Stati membri riscuotono diritti sui servizi tecnici che presentano domanda di designazione, stabiliti nel loro territorio,

per coprire, *in tutto o in parte*, i costi relativi alle attività svolte dalle autorità nazionali responsabili dei servizi tecnici in conformità al presente regolamento.

per coprire i costi relativi alle attività svolte dalle autorità nazionali responsabili dei servizi tecnici in conformità al presente regolamento.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 88– paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo **8, paragrafo 10, all'articolo** 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo **8, paragrafo 10, all'articolo** 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10,

all'articolo 90, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato a norma all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. Un atto delegato adottato a norma all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo **8, paragrafo 10, all'articolo** 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;

Emendamento

b) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione, **ossia l'impossibilità di riprodurre i risultati empiricamente in un nuovo ambiente di prova in cui le condizioni e i valori possano essere verificati dall'autorità competente;**

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione **non si aggiungono** alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento **e** non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme.

Emendamento

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione **possono aggiungersi** alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento, **ma** non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 90 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 90 bis

Riesame del quadro istituzionale relativo alla vigilanza del mercato e al controllo dell'omologazione

1. Entro dicembre 2018 la Commissione effettua un riesame al fine di valutare tutte le possibili opzioni per migliorare il quadro istituzionale relativo al controllo della vigilanza del mercato e al controllo dell'omologazione, includendo l'istituzione di un'autorità europea indipendente per la vigilanza del mercato e il controllo dell'omologazione. In particolare, nell'ambito di tale riesame

la Commissione valuta:

a) le modalità più adeguate per assicurare un livello elevato di competenze tecniche, l'armonizzazione della prova di omologazione, i controlli in uso in materia di vigilanza e la garanzia di indipendenza, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno a vantaggio dei consumatori e delle imprese, nonché un livello elevato di protezione della salute pubblica e dell'ambiente;

b) le esigenze volte a garantire la trasparenza, evitare conflitti di interesse e semplificare i compiti di vigilanza di carattere amministrativo.

La Commissione tiene conto delle eventuali raccomandazioni e conclusioni della commissione EMIS.

Al termine di tale riesame, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 90 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 90 ter

*Scadenza dei poteri conferiti alla
Commissione*

I poteri della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e agli articoli 51, 53, 54, 58, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 cessano di applicarsi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli		
Riferimenti	COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 4.2.2016		
Parere espresso da Annuncio in Aula	TRAN 4.2.2016		
Relatore per parere Nomina	Karima Delli 2.5.2016		
Esame in commissione	12.7.2016	1.9.2016	11.10.2016
Approvazione	5.12.2016		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	34 6 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jeroen Lenaers		